JOBS ACT

La Delega sul Lavoro

JOBS ACT:
percorso del DDL sul Lavoro

Il DDL affronta 5 aree di riforma del mercato del lavoro:

1. **Ammortizzatori sociali**
2. **Politiche attive e Servizi per l'Impiego**
3. **Semplificazione e razionalizzazione**
4. **Riordino dei contratti**
5. **Conciliazione**

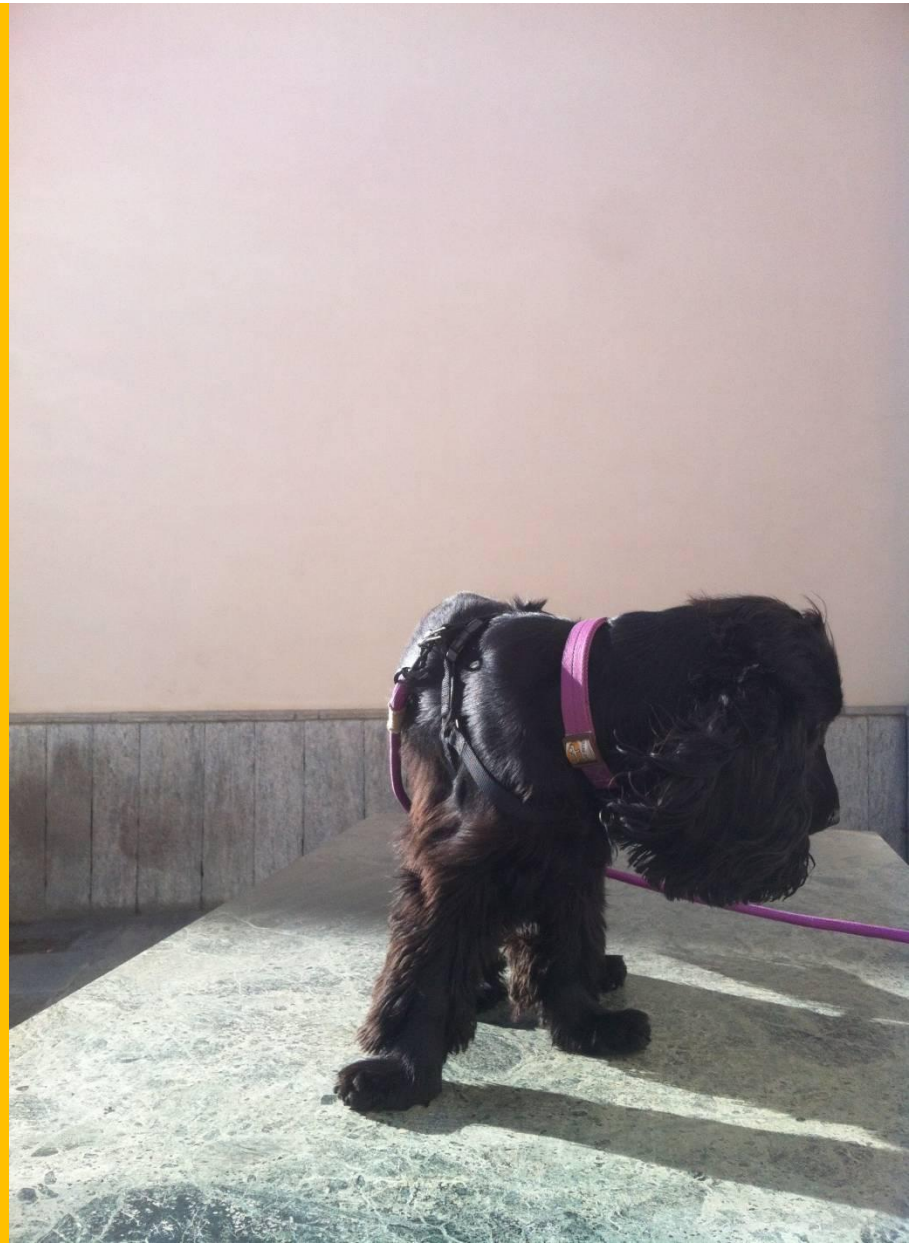

1. Ammortizzatori Sociali.

Il DDL intende:

-Riformare ed estendere il corredo di ammortizzatori sociali.

-Privilegiare la leva dell'orario di lavoro, sia negli istituti contrattuali sia nei contratti di solidarietà anche nella forma espansiva.

- Stabilire modalità di finanziamento degli ammortizzatori sociali in rapporto all'utilizzo che ne viene fatto.

- Rivedere il campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà.

- Introdurre un'indennnità di disoccupazione, successiva al termine della NASPI, rivolta a soggetti a valori ridotti ISEE.

IL PRIMO DECRETO ATTUATIVO SU QUESTA MATERIA, del CDM del 20/2/2015, riguarda la disoccupazione e introduce :

-NASPI

-DIS-COL

-ASDI

La nuova Aspi

Operativa dal 1 maggio 2015

Ampliamento dei beneficiari

- Riduzione del requisito soggettivo
- Creazione della Dis.coll.
  (in attesa degli interventi di modifica o superamento di alcune tipologie contrattuali)

Aumento della durata

- Correlazione della durata all'anzianità contributiva
- Unificazione Aspi e MiniAspi

Aumento dell'importo

- Aumento del massimale
- Per le retribuzioni elevate penalizzata la contribuzione figurativa

Creazione dell'Asdi → Spetta dopo la Naspi in base ai valori Isee

Comparazione Aspi - MiniAspi / Naspi

	Aspi	Mini Aspi	Naspi
Ambito di applicazione	Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci di cooperativa con contratto subord, pers. artistico	Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci di cooperativa con contratto subord, personale artistico	Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci di cooperativa con contratto subord, personale artistico
Requisiti contributivi	• 2 anni di anzianità assicurativa • almeno 52 sett. di contribuzione nell'ultimo biennio	13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno	•13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti •30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti
Importo	• 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.192,98 euro + 25% per la parte eccedente • decurtazione del 15% dopo il 6 mese e dopo il 12 mese • massimale di 1165,58 euro	• 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.192,98 euro +25% per la parte eccedente • decurtazione del 15% dopo il 6 mese e dopo il 12 mese • massimale di 1165,58 euro	• 75 % della retribuzione di riferimento fino a 1195 euro + 25% per la parte eccedente • massimale di 1300 euro • decurtazione del 3% al mese a partire dal 4 mese • limite alla contribuzione figurativa
Durata	•12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni • 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni	metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno	• metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, detratti i periodi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione • dal 2017 durata massima di 78 settimane (*18 mesi)*

DIS-COLL
Indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro.

	Attuale indennità di fine lavoro	Nuova DIS-COLL
Beneficiari	Co.co.pro. iscritti alla gestione separata Inps, escluse partite Iva	Co.co,pro. e co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps, escluse partite Iva
Requisito soggettivo	•monocommittenza; •reddito lordo complessivo nell'anno precedente non superiore a 20.000 euro •periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell'anno precedente; •accreditate almeno 3 mensilità nell'anno precedente •accreditata almeno una mensilità nell'anno di riferimento	•dal primo gennaio dell'anno precedente almeno tre mesi di contribuzione •nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione
Importo	7% del minimale annuo di reddito di cui all'art. 1, comma 3, legge 233/90, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione	75% del reddito relativo all'anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all'anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (per redditi mensili superiori a 1195 euro, è incrementata del 25% del differenziale) con un massimale di 1300 euro. L'indennità è ridotta progressivamente del 3% dal quarto mese.
Durata	Una tantum	Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti dal primo gennaio dell'anno solare precedente

ASDI
Assegno di disoccupazione

Operativo dal 1 maggio 2015

Beneficiari
Coloro che hanno ricevuto la NASpI per l'intera sua durata ma non hanno ancora trovato un'occupazione e si trovino in una difficile condizione economica, in base a soglie Isee da definire con decreto, con priorità a famiglie con minori ed a lavoratori in prossimità del pensionamento

Importo e durata
75% del trattamento NASpI, con incremento in base ai carichi familiari, secondo modalità da definire con apposito decreto, ma non oltre l'importo dell'assegno sociale, per una durata massima di sei mesi.

Condizionalità
Il trattamento è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di reinserimento lavorativo redatto dai servizi per l'impiego

Pur non potendosi definire uno strumento organico di sostegno alla povertà, costituisce un'interessante novità sia per la sua consistenza che per le modalità applicative. Manca il necessario collegamento con le attuali sperimentazioni sulla Social Card e con la proposta del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) sostenuta anche dalla Cisl nell'ambito dell'Alleanza contro la povertà.

4. Riordino dei contratti.

Nel CDM del 20/2/2015, ha iniziato l'ultimo tratto di iter il Decreto Attuativo che riguarda il riordino dei contratti di assunzione.

ABOLITI:

-Co.Co.Pro

-Associazione in partecipazione

-Job Sharing

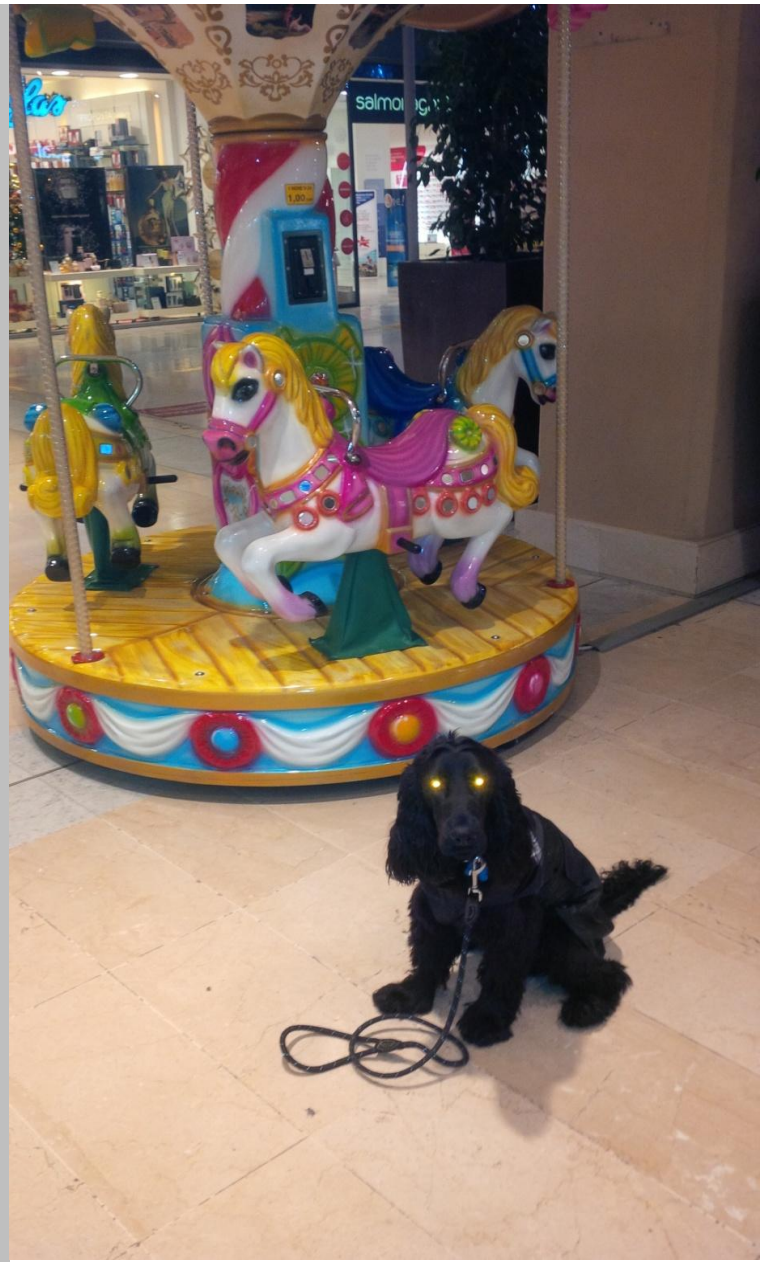

4. Riordino dei contratti.

CONFERMATI:

-**Tempo determinato, con limite a 36 mesi, 5 proproghe e non >20% organico.**

-**Somministrazione, anche in Staff Leasing entro 10% organico**

-**Contratto a chiamata: < 24 anni - > 55 anni**

-**Voucher, con tetto a 7.000€/anno, 2.000 per committente e 3.000 per chi è in ammortizzatore sociale.**

-**Part time, con clausole elastiche e flessibili; volontario per necessità di cura o congedo parentale**

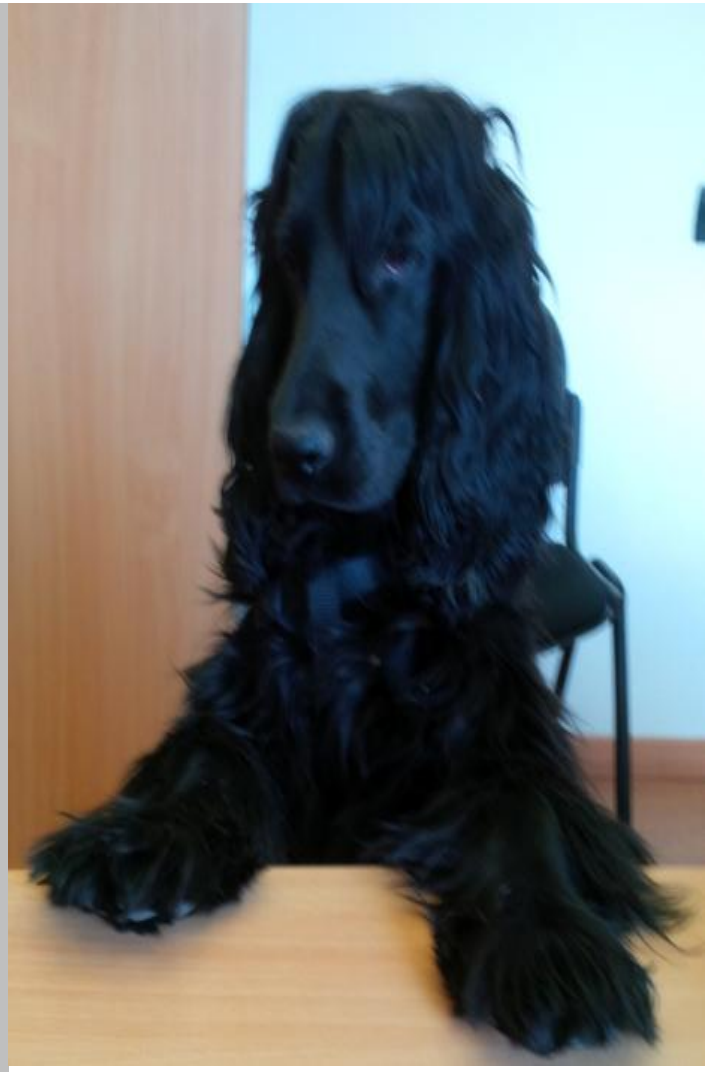

4. Riordino dei contratti.

Si rivisita nuovamente Apprendistato.

TIPOLOGIA	Qualifica, diploma e specializzazione professionale	Professionalizzante	Alta formazione e ricerca
MODELLO	Duale; formazione sul lavoro in azienda e istruzione. Anche per 4° e 5° anno istituti tecnici.	Qualifica professionale ai fini contrattuali	Duale; formazione sul lavoro in azienda e istruzione, per titoli universitari.
ETA'	15/25 anni	18/29 anni	18/29 anni, con diploma.
DURATA	Minima 6 mesi Massima 36/48 in funzione qualifica o diploma	Da 6 a 36 mesi	Definita dalle Regioni.
Retribuzione e formazione	Aziendale al 10% della retribuzione + bonus regione 1.500€. Lavoro meno 35-30% su CCNL Formazione fissata da Regione.	120 ore di competenze di base + quanto previsto da CCNL	Aziendale al 10% della retribuzione + bonus regione 1.500€. Lavoro meno 30-20% su CCNL

Contestualmente, è stato varato definitivamente il Decreto Attuativo relativo al

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Riservato ai nuovi assunti a partire dal 1 marzo 2015

Sostenuto da un incentivo contributivo che può far risparmiare fino a 8.060 € all'anno sulle nuove assunzioni.

I Decreti modificano alcuni articoli dello Statuto dei Lavoratori

Il Decreto sul riordino dei contratti contiene
la modifica dell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori.

Art. 13 – Mansioni lavoratore

Possibilità di cambiare mansioni al lavoratore, fino a un livello inferiore, in caso di riorganizzazione aziendale, per conservare il lavoro e per ragioni di salute.
Permane, comunque, **INVARIANZA DI RETRIBUZIONE.**

Il Decreto Attuativo sul Contratto a tutele crescenti ha modificato l'art. 18.

•5. CONCILIAZIONE

•Misure di sostegno **CURE PARENTALI** e di servizi all'infanzia, con estensione da 8 a 12 anni di età del bambino.
•Estensione maternità e paternità facoltativa dal terzo al sesto anno di vita del bambino.
•Tax credit per incentivo a lavoro femminile
•Incentivi per accordi su flessibilità orario: 10% di fondo su detassazione.
•**CONGEDI PER DONNE INSERITE IN PROTEZIONE PER VIOLENZA DOMESTICA.**

Grazie
per l’attenzione.